



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 825 DEL 29/12/2020

DIREZIONE GENERALE CONTROLLO ANALOGO

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Dicembre presso la sede dell'A.R.P.A.C. alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla suindicata struttura e della dichiarazione di completezza e regolarità resa dal Dirigente Responsabile

PREMESSO CHE

-con Legge Regionale n. 10/1998, modificata ed integrata per ultimo dall'art. 4 della L.R. n. 38/2016, è stata istituita ARPAC, Ente strumentale della Regione Campania, tenuta a svolgere le attività tecnico-scientifico ed analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario, connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione in materia ambientale ed in coordinamento con le attività di prevenzione svolte da altri Enti pubblici;

-l'ARPAC è socio dell'Arpac Multiservizi srl, società in house, con capitale interamente partecipato dall'ARPAC e, come tale, sottoposta al controllo analogo di tale ente pubblico;

-le società di capitali partecipate sono strumenti di diritto privato attraverso le quali le Pubbliche Amministrazioni agiscono per perseguire le proprie finalità istituzionali e l'interesse generale nell'ambito del territorio di riferimento dell'ente socio (art.3 c. 27 L n. 244/07);

-l'Arpac Multiservizi srl ha per oggetto la gestione di servizi istituzionali strumentali necessari per lo svolgimento delle attività dell'ARPAC nelle funzioni definite dall'art. 5 della legge istitutiva dell'Ente e dalle leggi successive, con particolare riguardo ai servizi di supporto operativo alle attività tecniche, agli uffici amministrativi e tecnici; alla manutenzione ordinaria e straordinaria; alla pulizia, disinfezione e disinfestazione; al lavaggio e custodia dei beni immobili e mobili, impianti, complessi e laboratori, servizi di supporto operativo per l'attività di consulenza tecnico-scientifica nel campo della prevenzione e della tutela ambientale, monitoraggio ambientale, verifica, censimento bonifica di siti inquinati, gestione di sistemi informativi per l'ambiente e qualsiasi altra attività collegata alle funzioni esercitate dal socio;

PREMESSO altresì CHE

-il D.Lgs 19/8/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, che costituisce il nuovo Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), prevede, tra le altre cose, l'obbligo di procedere ogni anno, entro il 31 dicembre, alla ricognizione delle partecipate;

-l'Agenzia, con deliberazione commissariale n 327 del 27/09/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge, precisando:

“.....di prendere atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, alla data di entrata in vigore del precitato decreto, l'ARPAC ha già avviato la dismissione delle proprie partecipazioni dalle seguenti società:

FORMAMBIENTE Scarl,

C.C.T.A. Centro Campano Tecnologie Ambientali Scarl;

di prendere atto che la partecipazione totalitaria nella società a responsabilità limitata denominata Arpac Multiservizi, dopo l'adeguamento alle prescrizioni delle Leggi Finanziarie dello Stato anno 2014 e anno 2015, non rientra negli obblighi di ricognizione e razionalizzazione di cui ai combinati



disposti degli artt. 24, 20, 5 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016 da applicare a tutte le PP.AA. di cui all'art. 1 c.2 del D.Lgs. n. 165/2001 mod., giusta lett.d), c.2 dell'art. 4 ;

di rinviare l'adozione di ulteriori provvedimenti ad eventuali interventi del Governo Regionale ex art. 3 della L.R. 38/2016 in materia di società partecipate, in armonia con le leggi nazionali vigenti o approvande;”

-con successiva deliberazione n. 202 del 04/04/2019, in base all'art. 20, comma 1 del T.U.S.P, l'amministrazione provvedeva alla ricognizione periodica;

TENUTO CONTO

-di quanto deliberato in revisione straordinaria ex delibera n. 327/2017 e con la delibera n. 202/2019 di ricognizione periodica ovvero in particolare che ARPAC non possiede più partecipazioni e che la società Arpac Multiservizi *non rientra negli obblighi di ricognizione e razionalizzazione di cui ai combinati disposti degli artt. 24, 20, 5 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016;*

-di quanto altresì provveduto e confermato con delibera 757 del 13 dicembre 2019, in linea con il dettato normativo;

DATO ATTO CHE

-dalla lettura letterale e logica del combinato disposto degli artt. 24, 20, 5 e 4 del predetto D.-L.gs. n. 175/2016 vigente, la partecipata Arpac Multiservizi srl rientra tra quelle di cui all'art. 4, c.2, lett.d), lettera modificata dall'art. 5, c.1 lett. a) del TU 100/2017 e, pertanto, non rientra tra quelle interessate dalle prescrizioni di razionalizzazione di cui al precitato articolo;

-resta confermato il contenuto della deliberazione n. 327/2017 per le restanti partecipazioni giacchè per le altre predette partecipazioni detenute dall'ARPAC alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016, risultavano essere state attivate tutte le procedure di dismissione delle partecipazioni dai capitali delle Società FORMAMBIENTE Scarl e del C.C.T.A. Centro Campano Tecnologie Ambientali Scarl;

VISTI

l'art. 24, 20, 5 e 4, comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016 mod.;

la LR 10/1998;

art. 22 (dichiarato incostituzionale) della L.R. 1/2012;

art. 3 della L.R. 38/2016;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2013;

la delibera n. 19/2017 della Corte dei Conti – Sez. Autonomie;

la delibera n. 351/2020;

la Deliberazione Commissariale n. 786/2019 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione Esercizio 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020/2022.

Per tutto quanto premesso e considerato si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- di confermare che l'ARPAC ha già avviato la dismissione delle proprie partecipazioni dalle seguenti società:
FORMAMBIENTE Scarl;
C.C.T.A. Centro Campano Tecnologie Ambientali Scarl;
- di prendere atto, confermato per il resto il contenuto della deliberazione n. 327/2017, che la partecipazione totalitaria nella società a responsabilità limitata denominata Arpac



Multiservizi, dopo l'adeguamento alle prescrizioni delle Leggi Finanziarie dello Stato anno 2014 e anno 2015, non rientra negli obblighi di ricognizione e razionalizzazione di cui ai combinati disposti degli artt. 24, 20, 5 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016 da applicare a tutte le PP.AA. di cui all'art.1 c.2 del D.Lgs. n. 165/2001 mod., giusta lett.d), c.2 dell'art. 4;

- di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale-Direzione Generale per l'Ambiente ed Ecosistema ed all'Ufficio Speciale Partecipate, alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti, e, per doverosa conoscenza, all'On.le Vice Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore all'Ambiente ed all'Assessore al Bilancio.

Napoli, li 16/12/2020

Il Dirigente Responsabile
Servizio Controllo Analogo

Avv. Cristina Uccello

La proposta di deliberazione è accolta.

Napoli, 29/12/2020

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE.



PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Sulla suesposta proposta, avente ad oggetto “RICOGNIZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE”, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.

Data 29/12/2020

Il Direttore Amministrativo
Pietro Vasaturo / INFOCERT SPA



DELIBERAZIONE N° 825 DEL 29/12/2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno 29/12/2020 e vi resterà per gg 15 (quindici) .

Napoli, **29/12/2020**

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / INFOCERT SPA



DELIBERAZIONE N° 825 DEL 29/12/2020

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza

Napoli data **29/12/2020**

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

Luigi Stefano Sorvino / INFOCERT SPA